

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5252 Anno 2021

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 09/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BONA GIOVANNA nata ad ERICE il 10/05/1983

avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo l' annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 10/08/2019, ha confermato la pronunzia emessa, all' esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 30 Novembre 2018 in forza della quale Bona Giovanna è stata riconosciuta colpevole del reato di rapina aggravata e condannata alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.



2. L' imputata ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell' attenuante dell' avvenuto risarcimento del danno, atteso il pagamento di euro 6.000,00 effettuato alla persona offesa che aveva rilasciato quietanza liberatoria nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l' età della persona offesa non era dato percepibile e considerato il comportamento collaborativo anche nella scelta del rito.

Deduce, infine, violazione dell' art. 133 c.p. in merito alla quantificazione della pena, a suo dire eccessiva, basata su circostanze destituite di fondamento, ossia la presunta origine illecita degli oggetti sequestrati e rinvenuti nella sua abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Va premesso che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all' art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019 - dep. 19/12/2019, C, Rv. 27836802).

Orbene dalla documentazione allegata al ricorso risulta che l' imputata ha corrisposto alla persona offesa, a titolo di risarcimento, la somma di € 6.000,00, interamente versata.

Risulta, poi, evidente dalla lettura dell' accordo transattivo e dalla quietanza rilasciata dalla vittima Stroe Marcella, unitamente al contenuto del bonifico che, sebbene operato da conto corrente non riferibile all' odierna imputata, fa specifico riferimento al presente procedimento penale ed alla causale, ossia al saldo del risarcimento danni concordato con la parte lesa, la certa riferibilità del pagamento delle suddette somme dall' imputata, somme accettate dalla persona offesa la quale ha dichiarato di non avere null' altro a pretendere.

Orbene, se, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione Corte, la generica dichiarazione liberatoria della persona offesa non può fornire la prova di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015), nemmeno è possibile prescindere del tutto da essa, dovendosi tener conto dei riflessi soggettivistici insiti nella valutazione del danno e nelle modalità della riparazione (sia nel senso che la valutazione della congruità non può essere rimessa al giudizio esclusivo dell' offeso, sia nel senso che la valutazione dell' interessato debba rimanere indifferente all' organo giudicante).



Quindi, ove una valutazione di congruità sia fatta - in maniera implicita o esplicita - dalla vittima del reato, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per cui ritiene inadeguata quella valutazione e inidoneo il risarcimento.

Nel caso in esame non risulta che la Corte d'appello di Roma si sia attenuta a tale criterio, in quanto si è limitata a rilevare, in modo meramente apodittico, che la somma versata andava "*ritenuta del tutto inadeguata all' entità dei gravi materiali e morali arrecati alla parte lesa*" e, per altro verso, ha ommesso di valutare adeguatamente tutti i versamenti complessivi in favore della vittima da parte dell' imputata o comunque alla stessa riferibili ai sensi dell' art. 1180 c.c.

La sentenza va, pertanto, annullata sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si atterrà al principio sopra espresso.

3. Le ulteriori censure sono da ritenere generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti.

Si è condivisibilmente, evidenziato che, premesso che in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "*ratio*" della disposizione di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Muovendo da tali principi la sentenza sul punto è tale da resistere alle generiche censure di parte ricorrente che sostanzialmente si limita a rilevare che i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione i motivi dalla stessa dedotti, dal ché discende l' inammissibilità del motivo.

3.1. Per quanto concerne l' ultimo profilo, riguardante la graduazione della pena, (fatte salve ulteriori determinazioni dei giudici di merito nell' ambito del giudizio di rinvio) va osservato che lo stesso non coglie in alcun modo nel segno posto che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di esame - non ricorre.

Non può, del resto, trascurarsi che la corte di appello ha confermato la pena in primo grado in assenza di specifiche censure in ordine al *quantum* ed alla individuazione della pena base

Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, disposto l' annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della attenuante di cui all' art. 62, n. 6 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma e nel resto va dichiarata l' inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della attenuante di cui all' art. 62, n. 6 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 Dicembre 2020

II consigliere estensore


II presidente